



Roma

Gentili Signori

facciamo seguito alle intese con Voi intercorse per sottoporvi la seguente proposta di Accordo Commerciale di Fine Anno (di seguito anche il "Contratto") che in caso di accettazione Vi preghiamo di restituirci debitamente sottoscritta

Art. 1 Con riferimento agli accordi intercorsi la Vostra Società, con sede in P.IVA in persona del legale rappresentante (di seguito il "Cliente") si impegna ad acquistare e proporre per il consumo nel proprio locale sito in la birra commercializzata da Peroni (d'ora in poi per brevità "Birra"), per un acquisto pari a:

- in caso di durata infra-annuale del Contratto: HL FUSTI: - HL BOTTIGLIE/LATT:
- in caso di durata annuale del Contratto: HL FUSTI: - HL BOTTIGLIE/LATT:
- in caso di durata pluriennale del Contratto, per il Primo Periodo di Durata Contrattuale, come definito all'art. 4, HL FUSTI: HL BOTTIGLIE/LATT: e per ciascuno dei successivi anni di durata contrattuale:

HL FUSTI: HL BOTTIGLIE/LATT: per un totale relativo all'intera durata contrattuale di cui al successivo art. 4 (la "Durata Contrattuale", come suddiviso tra i vari brand, che a titolo riepilogativo di seguito si riporta:

HL FUSTI incluso Brand Peroni totale intera durata contrattuale [] HL BOTT/LATT incluso Brand Peroni totale intera durata contrattuale []
HL FUSTI escluso Brand Peroni totale intera durata contrattuale [] HL BOTT/LATT escluso Brand Peroni totale intera durata contrattuale []

Il Cliente, a condizione del raggiungimento degli obiettivi volumetrici annuali in fusti e/o in bottiglie/lattine come sopra specificato, avrà diritto alla corresponsione da parte di Peroni di un contributo annuale posticipato per ogni ettolitro di birra della Peroni acquistato dal Fornitore. Tale contributo annuale sarà pari a:

- (a) €/hl per acquisto di birra in fusti; e
(b) €/hl per acquisto di birra in bottiglia e/o lattina, nel corso dell'anno di riferimento.

Resta inteso che il totale acquisto complessivo viene indicato a soli fini riepilogativi, laddove il contributo annuale posticipato sarà dovuto da parte di Birra Peroni solo in caso di raggiungimento dei singoli obiettivi volumetrici annuali nella misura prima indicata.

Il contributo verrà liquidato al Cliente con rimessa diretta o con bonifico bancario entro 60 (sessanta) giorni dalla presentazione di regolare fattura. La fattura dovrà essere stata precedentemente autorizzata dalla Peroni a seguito della verifica rispettivamente infra-annuale o annuale dei consumi effettuati, compiuta dalla medesima Peroni ai sensi del seguente art. 5. Il contributo non verrà riconosciuto al Cliente in caso di:

- (a) sue inadempienze o morosità nel pagamento delle forniture effettuate dal Fornitore; e/o
(b) mancato raggiungimento dell'obiettivo volumetrico annuale in fusti e/o bottiglie/lattine sopra fissato.

Art. 2 Il Cliente si impegna ad esporre in modo adeguato all'interno e all'esterno del locale il materiale pubblicitario Peroni, quando fornito e a dar corso con ogni cura alle eventuali azioni promozionali come concordate con Peroni. In tali ipotesi, Peroni si riserva il diritto di controllare o far controllare da propri incaricati l'adeguata esposizione del materiale pubblicitario Peroni e/o l'appropriato svolgimento delle eventuali azioni promozionali.

Art. 3 Le forniture dei prodotti della Peroni avverranno tramite il distributore di zona (di seguito il "Fornitore")

Con sede in

P.IVA n°

che conosce il presente Accordo Commerciale e lo accetta mediante sottoscrizione.

Il Cliente dichiara di conoscere e di accettare il listino prezzi e le condizioni di vendita praticate dal Fornitore.

Resta inteso che solo la Peroni potrà cambiare il Fornitore dei propri prodotti dandone comunicazione al Cliente ed indicando gli estremi del nuovo Fornitore. Successivamente al ricevimento di tale comunicazione, il Cliente si impegna a ricevere le forniture effettuate tramite tale nuovo Fornitore.

Art.4 Il Contratto avrà durata da fino al

Resta inteso che per Primo Periodo di Durata Contrattuale si intende il periodo di durata contrattuale che va dal termine iniziale come indicato al paragrafo precedente al 31 Dicembre successivo.

Art. 5. Il Cliente e il Fornitore si impegnano a fornire, ai dipendenti o incaricati della Peroni, dietro semplice richiesta, i consumi maturati dal Cliente in relazione ai prodotti della Peroni, autorizzando i dipendenti e/o incaricati stessi della Peroni a visionare la documentazione di acquisto presso il Cliente e/o il Fornitore. Per quanto riguarda la birra in fusti, i consumi maturati dal Cliente verranno inoltre rilevati mediante apposito contalitri apposto sull'impianto di spillatura di proprietà Peroni.

Art. 6 Ogni eventuale modifica o integrazione al presente Contratto dovrà avvenire esclusivamente per iscritto.

Art. 7 Peroni potrà comunicare la risoluzione automatica del Contratto - con ogni conseguenza di legge ex art. 1456 c.c.- qualora (i) il Cliente cessi, per qualsivoglia ragione, in tutto o in parte, l'attività svolta o (ii) si verificino comportamenti od eventi per i quali l'associazione del nome o dei marchi Peroni a quello del Cliente possa, anche solo potenzialmente, essere lesivo del decoro, del prestigio e del buon nome di cui gode Peroni o (iii) alla fine del Primo Periodo di Durata Contrattuale o degli anni successivi di durata contrattuale il Cliente si renda inadempiente all'obbligo di acquisto minimo di cui all'art. 1 che precede.

Art. 8 I dati personali del Cliente, da Peroni raccolti in relazione al presente Contratto, saranno trattati, nel pieno rispetto del D. Lgs n. 196/2003 e ss.mm.ii. e del Regolamento UE 2016/679, in conformità ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza e i diritti dei soggetti interessati. I dati raccolti saranno registrati e conservati per soddisfare le finalità connesse all'esecuzione del presente Contratto e per l'elaborazione di report e statistiche aziendali interne. Il trattamento dei dati personali verrà effettuato sia con strumenti informatizzati che su supporto cartaceo, sia da Birra Peroni S.r.l. che dal Fornitore, in qualità di autonomi titolari del trattamento e/o da altri soggetti appositamente incaricati dai titolari del trattamento. I dati personali del Cliente non saranno oggetto di diffusione. Essi, saranno oggetto di comunicazione reciproca tra il Peroni ed il Fornitore, nonché saranno comunicati a soggetti terzi, per i quali sussiste un obbligo di comunicazione per motivi di legge o regolamento ovvero perché coinvolti nel processo di esecuzione del presente accordo

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 il Cliente autorizza specificatamente sia Peroni che il Fornitore al trattamento secondo quanto ivi esposto. Il Cliente potrà, comunque, sempre esercitare i propri diritti previsti dalla normativa vigente rivolgendosi a Peroni e/o al Fornitore.

Art. 9 Il Cliente prende atto che Peroni ha adottato un Codice Etico ed un Codice di comunicazione commerciale, e dichiara di aver visionato detti Codici pubblicati sul sito internet www.birraperoni.it, impegnandosi a recepire gli eventuali aggiornamenti che dovessero essere pubblicati sul sito, e si impegna a rispettare, ed a far rispettare, i canoni di comportamento richiesti ai partner di Peroni dai predetti documenti.

Il Cliente prende atto che Peroni aderisce al Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale della Birra (d'ora in poi per brevità "Codice"), copia del quale può essere estratta dal sito di Assobirra www.assobirra.it <http://www.assobirra.it>, e che ha adottato un Codice di Comunicazione Commerciale (d'ora in poi per brevità "Codice Peroni"), copia del quale può essere estratta sul sito www.birraperoni.it <http://www.birraperoni.it>, e si impegna a rispettare nell'organizzazione degli eventi/attività previsti dal presente Accordo le disposizioni del Codice e del Codice Peroni, nonché ad osservare le decisioni dei Giuristi dell'Autodisciplina della Comunicazione Commerciale della Birra.

Resta inteso che il Cliente manleverà e terrà indenne Peroni, da ogni pregiudizio che dovesse a quest'ultima derivare dalla inosservanza delle norme di cui ai Codici di cui al presente articolo.

L'inosservanza degli impegni sopra indicati da parte del Cliente costituirà grave inadempimento contrattuale e legitimerà Peroni a risolvere il Contratto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 Cod.

Civ., fermo restando il risarcimento dei danni.

Art. 10 Le parti espressamente convengono che per qualsiasi controversia relativa all'interpretazione ed applicazione del presente contratto sarà competente esclusivamente il Foro di Roma.

Se siete d'accordo con i contenuti della presente vogliate firmarne copia in segno di piena ed incondizionata accettazione.

Cordiali saluti

Il CLIENTE

IL FORNITORE

Le Parti dichiarano di aver letto le clausole previste nel presente Accordo e di accettarle integralmente. In particolare, dichiarano di approvare espressamente ex artt. 1341 e 1342 CC le clausole di cui agli articoli 1, 3, 7, 9 e 10.

Il CLIENTE

IL FORNITORE